

il Senato ad ammetterlo per riconoscere se sono sufficienti o non; tanto più che l'art. 7 ora aggiuntovi fu già presentato dal ministro e rigettato dalla Camera. (Gazz. P.)

**SINEO.** Quando il ministro dell'interno presentava un articolo formulato nel modo che viene attualmente riproposto, eranvi motivi per non adottarlo perchè pareva più giovevole di stabilire esplicitamente le basi della legge elettorale sì per la Lombardia che per le antiche provincie. Ora la divisione proposita dal Senato c'impedisce di ottenere immediatamente quella legge la quale provveda contemporaneamente per le basi della legge elettorale comune. Noi dunque, volendo che l'unione sia immediatamente pronunciata, e la legge sulla forma delle elezioni, le basi della legge elettorale essendo cose affatto estranee al punto dell'unione, mi pare che si debba senza esitazione adottare il mezzo termine che ci viene proposto dal Senato. È nostro desiderio che questa unione si compia senz'altro; è in nostra mano d'ottenere lo scopo che ci proponiamo; non frapponiamo dunque maggiori incagli. (Sten. In.)

**IL PRESIDENTE** pone ai voti la proposta Fraschini.

(È rigettata).

Pone quindi ai voti l'art. 7 aggiunto dal Senato.

(È adottato).

Osserva farsi il dubbio dall'ufficio e da alcuni altri se debbasi ora passare allo squittinio segreto sull'intera legge, o se basti la votazione or seguita per alzata e seduta sull'articolo, e quanto a sè crede che trattandosi non più di una legge, ma solo di un articolo, la votazione segreta non sia necessaria.

**GALVAGNO.** L'articolo 7 rende la legge diversa da quella ch'era prima; occorre quindi nuova votazione sul suo complesso. (Cost. Sub.)

**MICHELINI G. B.** Se vi ha circostanza in cui si debba prescindere dall'osservanza del regolamento, è questa certamente. Signori, la guerra ingrossa, lo sappiamo pur troppo: il duca Giovanni si consolida in Alemagna, speriamo sarà per poco, ma frattanto si consolida, e nuove truppe possono venire di colà.

Nella parte meridionale d'Italia la buona causa non è vincente per ora, dunque consumiamo al più presto quella fusione ch'è una delle armi della nostra salvezza.

**FRASCHINI.** Prima di tutto si deve decidere se la Camera approva la divisione fattasi dal Senato; ciò basta perchè la legge non sia più la stessa e medesima.

**IL PRESIDENTE.** Se la Camera approva l'art. 7 implicitamente, approva la divisione.

Molte voci domandano lo squittinio segreto.

**FERRARIS.** A me non pare che sia il caso, la Camera giudichi da se stessa dall'art. 99. Mi pare che, secondo quest'articolo, lo squittinio non sia necessario.

**GALVAGNO.** Io dirò: la prima legge che abbiamo votata aveva un articolo 7? Quando si è votato il complesso della legge si sono approvati tutti indistintamente gli articoli che erano in quella legge. Ora io domando: l'articolo 7 che noi abbiamo adottato oggi per alzata e seduta, come sarà approvato, se non per isquittinio segreto? Come potrà far parte di quella legge che abbiamo votato per isquittinio segreto? Io crederei che il prescindere dallo squittinio segreto sarebbe assolutamente una violazione dello Statuto. (Gazz. P.)

**SINEO.** La Camera ha già adottato tutte le disposizioni contenute in questo articolo 7; solo adesso si tratta di separarle da altre disposizioni. Alla legge non si è aggiunto nulla, non vi è nessuna disposizione nuova; non havvi che una proposta di divisione. Questa fu posta ai voti e fu adottata per alzata e seduta, senza che da nessuno si chiamasse di ricorrere ad un altro modo di votazione. Ora nascono due questioni:

1° La proposta della divisione che venne qui oggi davanti alla Camera, poteva essa o non poteva a termine del suo regolamento adottarsi per alzata e seduta? 2° La Camera può ancora essa ammettere la domanda di coloro che si uniscono fra dieci, desiderando lo squittinio segreto? Sulla prima questione, ho dimostrato che non si tratta di disposizioni nuove, che non si tratta che di forma intorno alla quale abbiamo deciso, adottando la divisione tra le disposizioni già votate anche dal Senato e quelle sulle quali il Senato sta ancora per deliberare. Nelle discussioni di questo genere la legge non prescrive lo squittinio segreto. Giustamente dunque si è camminato per la solita via della votazione per alzata e seduta. Ora vengono, dopo la votazione compiuta, dieci membri per domandare altra votazione collo squittinio segreto; egli è troppo tardi. Potevano opporsi prima alla votazione per alzata e seduta; ma non dopo averne conosciuto il risultato. (Sten. In.)

**DEMARCHI.** Noi domandiamo lo squittinio segreto non su questo solo articolo, ma su tutta la legge com'è stata discussa, perchè viene ora a formare da sè una legge a parte.

**IL PRESIDENTE.** La Camera vorrà permettermi d'esporre lo stato della questione ch'è stata agitata sin qui.

La Camera ha proceduto per levata e seduta all'adozione dell'articolo settimo.

Dopo nacque il dubbio se si dovesse votare per isquittinio segreto sul complesso della legge, e si agitò variamente, credendosi dagli uni che non s'avesse a votare che sull'articolo settimo e dagli altri che inoltre si dovesse nuovamente sottoporre a decisione l'intera legge. Su di questa questione la Camera non si è ancora pronunciata. Ora dieci membri domandano lo squittinio segreto, e mi pare che, secondo il regolamento, non si può ricusare di mettere almeno ai voti questa loro domanda.

**FARINA P.** Quando dieci hanno domandato la votazione per isquittinio, era già stato posto in votazione se si doveva votare sì o no per isquittinio segreto, e furono in minorità quelli che domandarono lo squittinio segreto.

**IL PRESIDENTE.** La Camera se ne ricorderà senza dubbio, perchè è cosa troppo fresca e recente, ma gli è certo che non solamente in questa, ma in tutte le altre questioni prima di passare ad uno squittinio segreto, si procede alla votazione per levata e seduta. Dunque la Camera, coll'approvare l'articolo settimo per seduta e levata non ha potuto intendere di decidere la questione; la questione è anzi venuta dopo, e non fu risolta: dieci membri domandarono lo squittinio segreto, e non si può negare.

**CADORNA.** O s'intende di mettere ai voti l'articolo settimo della legge, o vuoi votare il complesso di essa.

Io era d'avviso che si dovesse mettere ai voti per isquittinio segreto il complesso della legge, ma parmi che la Camera non abbia aderito a questa opinione.

Si è poi sollevata la questione sull'articolo settimo e sulla divisione introdotta dal Senato.

Su di ciò fu domandata la votazione segreta da 10 membri appunto perchè si trattava della votazione di un articolo separato; difatti per la segreta votazione sull'intera legge non era necessario che 10 membri appoggiassero la questione. Dunque, o trattasi della votazione sopra l'articolo separato, e non è il caso di procedervi ostandovi il regolamento, perchè fu già votato per seduta e alzata, o trattasi della votazione del complesso della legge, ed io non veggio altro ostacolo allo squittinio, se non se l'opinione, che ho, avere la Camera già rigettata questa istanza.

**FERRARIS.** Fra articolo e legge questa è la differenza che l'articolo si vota per alzata e seduta, ma l'articolo non è